

CONVENZIONE DI RICERCA TRA

L'Agrumaria Corleone S.p.A., capitale sociale € 1.393.200 i.v., C.F e P.IVA 00197110828, nella persona di rappresentante legale, Vincenzo Corleone, amministratore unico della società, sita a Palermo, in Via Salvatore Corleone 12, 90124 Palermo (di seguito "Agrumaria")

E

il *Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche* dell'Università degli Studi di Palermo, rappresentato dal Direttore *pro tempore* Prof. Silvestre Buscemi domiciliato per la carica presso la sede dello STEBICEF sito a Palermo presso l'Edificio 16 dell'Università degli Studi di Palermo, in Viale delle Scienze (di seguito "STEBICEF")

(entrambe di seguito collettivamente indicate come anche denominati le **Parti**)

PREMESSO CHE

- Agrumaria è una S.P.A, attiva nei campi della produzione di succhi di Agrumi;
- STEBICEF ha quale scopo, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, quello di perseguire politiche di integrazione tra i propri ricercatori e gli operatori di altri enti pubblici e privati presenti sul territorio, per la creazione di forme di collaborazione sul piano scientifico e dell'innovazione tecnologica mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali e tecnico-strumentali, al fine di promuovere, coordinare ed eseguire progetti di ricerca nelle aree di collaborazione scientifica comune;
- Agrumaria e STEBICEF intendono collaborare per un uso sinergico delle competenze e della strumentazione e delle apparecchiature dalle stesse possedute ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche di comune interesse, con particolare attenzione alla conduzione dell'attività di ricerca descritta all'Art. 1 della presente Convenzione e nel documento ivi richiamato;
- le Parti ritengono pertanto di dover procedere alla definizione delle modalità operative di realizzazione della predetta collaborazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della Convenzione

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.

Le Parti concordano sulla opportunità di stipulare una convenzione (operativa) al fine di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica per la valutazione delle proprietà antiossidanti e riducenti di estratti provenienti da quattro tipologie diverse di agrumi. Nella fattispecie, 12 campioni costituiti dagli estratti acquosi di flavonoidi da arancia, limone, bergamotto e mandarino prodotti da Agrumaria, verranno analizzati in triplicato a tre concentrazioni, per valutare le rispettive proprietà antiossidanti e *radical scavenging* attraverso i seguenti tre (3) dosaggi: FOLIN Ciocalteau, DPPH e TEAC. Il protocollo sperimentale per la realizzazione dei tre dosaggi sopracitati è riportato nella seguente pubblicazione:

- Attanzio A, D'Anneo A, Pappalardo F, Bonina FP, Livrea MA, Allegra M, Tesoriere L: Phenolic composition of hydrophilic extract of manna from sicilian *Fraxinus angustifolia* vahl and its reducing, antioxidant and anti-inflammatory activity in vitro. (2019) *Antioxidants* 8: Article number 494.

Art. 2

Impegni di Agrumaria Corleone

Agrumaria si impegna a:

- a) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione della Ricerca.

Art. 3

Impegni del Dipartimento

STEBICEF si impegna a:

- a) offrire la disponibilità delle proprie attrezzature, apparecchiature e del proprio Personale per attività di ricerca da concordarsi con Agrumaria;
- b) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione della Ricerca;
- c) provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio Personale.

Art. 4

Referenti

I Referenti della presente Convenzione sono:

- per il Dipartimento, il Prof. Mario Allegra;
- per Agrumaria Corleone, il Dr. Gioacchino Aiello.

Art. 5

Rapporti economici

Agrumaria si impegna a versare un contributo a titolo di rimborso spese pari a € 1.000,00 (euro mille/00). Tale contribuzione è da intendersi fuori campo di applicazione IVA in quanto il Dipartimento svolge le attività oggetto della citata Convenzione nell'ambito della propria attività istituzionale.

L'importo sarà corrisposto da Agrumaria a STEBICEF in un'unica quota, a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni a fronte della presentazione della correlata nota di debito e dovrà essere accreditata sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN IT09A0200804682000300004577.

Art. 6

Riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1381 Cod.Civ.), per tutta la durata della Ricerca e per un periodo di sei mesi successivo al termine o alla risoluzione della stessa:

- (a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- (c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente Convenzione;
- (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriba la conservazione;

- (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 7

Divulgazione e utilizzazione dei Risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati della Ricerca svolta in collaborazione, secondo lo spirito della presente Convenzione, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

Per l'esattezza la Parte che intenda pubblicare su riviste nazionali e/o internazionali e/o presentare in congressi, convegni, seminari o simili, in tutto o in parte, i risultati della Ricerca (di seguito "**Parte divulgante**") è tenuta a trasmettere in via riservata all'altra Parte (di seguito "**Parte ricevente**") la bozza della pubblicazione e/o della presentazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La Parte ricevente avrà facoltà:

- (g) di comunicare per iscritto alla Parte divulgante, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
- (h) di richiedere per iscritto alla Parte divulgante, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove la Parte ricevente ne abbia diritto ai sensi della presente Convenzione o della legge.

Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte divulgante potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Inoltre, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte.

Art. 8

Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 10

Personale, coperture assicurative e sicurezza

Nella conduzione della Ricerca di cui alla presente Convenzione le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio Personale anche non dipendente (e.g. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di Personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività specialistica da svolgere.

In considerazione delle caratteristiche della Ricerca, il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (i.e. trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra

Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Resta inteso che il predetto Personale, ancorché impegnato presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte, nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o intrattenuto ad altro titolo con la Parte di provenienza, alla quale dovrà fare riferimento in caso di assenza per malattia e infortunio, nonché per la gestione delle ferie e permessi, previo accordo con il responsabile della struttura presso cui presta la propria attività di collaborazione scientifica. Gli obblighi inerenti alle comunicazioni di eventuali infortuni presso INAIL/Questura sono a carico della Parte ospitante nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le suindicate comunicazioni devono essere prontamente portate a conoscenza della Parte di provenienza.

Art. 11

Decorrenza, Durata e Recesso

La presente Convenzione di collaborazione avrà durata di due (2) mesi, a decorrere dalla data di sua ultima sottoscrizione.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Convenzione con preavviso di almeno una settimana. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con nota a mezzo PEC. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 12

Risoluzione

Le Parti hanno il diritto di risolvere la presente Convenzione, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'altra Parte tramite PEC, in caso di inadempimento nell'esecuzione delle attività di Ricerca descritte all'Art. 1 "Oggetto della Convenzione" e delle obbligazioni di cui all'Art. 6 "Riservatezza". Le Parti convengono che, in caso di risoluzione della presente Convenzione, questa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al precedente comma giungerà all'indirizzo dell'altra Parte.

Art. 13

Modifiche

Qualora nel corso della vigenza della presente Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune accordo.

Art. 14

Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione operativa, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Art. 15

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente in via esclusiva è il Foro di Palermo.

Art. 16

Comunicazioni

Ogni comunicazione avente rilevanza per le Parti in relazione alle attività disciplinate dalla presente Convenzione, dovrà essere effettuata attraverso PEC. Per eventuali comunicazioni di carattere operativo si potrà fare riferimento ai seguenti recapiti:

Per Agrumaria Corleone :

Dr. Gioacchino Aiello
Agrumaria Corleone S.p.A.
Via Salvatore Corleone 12
90124 – Palermo, Italia
Ph.: +39 (091) 6213933
e-Mail: gaiello@agrumariacorleone.com
PEC: /

Per STEBICEF:

Prof. Mario Allegra,
Dipartimento STEBICEF
Università degli Studi di Palermo
Via Archirafi, 28
90123 – Palermo, Italia
Ph.: +39 (091) 23896803
e-Mail: mario.allegra@unipa.it
PEC: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 17

Clausola generale)

La presente Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritto od orale che sia.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto nella presente Convenzione le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 18

Invalidità o inefficacia parziale della Convenzione

Qualora una o più clausole della presente Convenzione siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 19

Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli Artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne chiede la registrazione. Le imposte di bollo sulla presente Convenzione sono a carico di Agrumaria Corleone.


Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione di collaborazione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per il Dipartimento STEBICEF

Firmato digitalmente da: Silvestre Buscemi
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 12/11/2020 09:55:07

Nome: Prof. Silvestre Buscemi
Titolo: Direttore di Dipartimento

Per Agrumaria Corleone


Nome: Dr. Giocchino Aiello
Titolo: CQ Oli Essenziali


Nome: Vincenzo Corleone
Titolo: Rappresentante legale